

Verbale di assemblea di società cooperativa sociale

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2012 (duemiladodici), il giorno 19 (diciannove) del mese di luglio,

alle ore 21 (ventuno) e minuti 10 (dieci),

in Lipomo, nello stabile in Via Don Ramiro Bianchi n. 33, sede della società di cui *infra*.

Avanti a me, dottor **Stefano GIURIANI**, Notaio in Como, iscritto presso il Collegio notarile di Como,

è comparsa

la Signora:

VARASCHIN ANITA, nata a Vittorio Veneto il 4 dicembre 1970, domiciliata per la carica in Lipomo, Via Don Ramiro Bianchi n. 33,

persona della cui identità personale io Notaio sono certo e che, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società cooperativa a responsabilità limitata

"SCUOLA DELL'INFANZIA LIPOMO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE",

con sede in Lipomo, Via Don Ramiro Bianchi n. 33

(di seguito la "Cooperativa")

iscritta nel registro delle imprese di Como con il numero coincidente col

codice fiscale e partita IVA: **00736330135**,

n. REA: CO-160915,

mi chiede di ricevere, limitatamente alla parte straordinaria, il verbale dell'assemblea dei soci della Cooperativa, in questi giorni ora e luogo convocata per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

(PARTE STRAORDINARIA)

1. Adozione nuovo statuto sociale.

(PARTE ORDINARIA)

2. Ratifica composizione Consiglio di Amministrazione.

3. Varie ed eventuali.

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio dò atto di quanto segue:

assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 26 del vigente testo di statuto, la qui comparsa e sopra generalizzata signora VARASCHIN ANITA, la quale

constata e dichiara:

a) che la presente assemblea è stata formalmente convocata mediante avviso scritto comunicato a tutti gli aventi diritto nei modi e termini statutariamente previsti;

b) che è andata deserta l'assemblea di prima convocazione;

c) che in questa sede (assemblea di seconda convocazione) sono presenti, personalmente o per valida delega, numero 17 (diciassette) soci su numero di 184 (centottantaquattro) aventi diritto di voto, come da elenco che si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**;

d) che del consiglio di amministrazione sono presenti, oltre alla signora VARASCHIN ANITA, i Consiglieri signori Roncoroni Rosangela, Fasani Laura, Cassella Cristina, Crivelli Serena, Mulazzi Cappi Ivan, Luraschi Federica, Lanzillo Aurea, avendo gli altri consiglieri giustificato la propria assenza;

e) che la Cooperativa è priva dell'organo di controllo anche in quanto non sussistono i requisiti per la sua nomina obbligatoria;

f) che l'assemblea è pertanto regolarmente costituita e può validamente deliberare con la maggioranza dei voti dei presenti.

Dichiarata aperta la seduta, in relazione al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente riferisce sulla necessità di conformare l'articolo 30 del vigente testo di statuto alla decisione da parte del Comune di Lipomo di non più designare per l'avvenire due dei suoi rappresentanti alla carica di consiglieri della Cooperativa.

Riferisce inoltre sulle seguenti opportunità:

- estendere la qualifica di socio ad altre persone in aggiunta a quelle contemplate dall'articolo 8 del vigente testo di statuto mediante introduzione della figura dei cosiddetti soci volontari aventi identici diritti, nonché snellire la relativa procedura di ammissione disciplinata dall'articolo 9 mediante soppressione della formalità dell'annotazione provvisoria sul libro soci;

- prevedere modalità di convocazione dell'assemblea e del consiglio di amministrazione meno articolate di quelle vigenti, di cui rispettivamente agli articoli 24 e 31 del vigente testo di statuto, nonché prevedere che le decisioni degli amministratori possano essere adottate anche con metodi semplificati;

- eliminare il limite massimo di tre mandati consecutivi ai fini della rieleggibilità degli amministratori, di cui all'articolo 30 del vigente testo di statuto.

Dichiarata aperta la discussione, il Presidente invita l'assemblea ad esprimersi, per alzata di mano, in merito a quanto testé illustrato.

L'assemblea, dopo breve discussione, all'unanimità

delibera:

1) di approvare nuovo testo dell'art. 8 dello statuto, concernente requisiti dei soci, del seguente letterale tenore:

"Art. 8 - Numero e requisiti dei soci

Il numero dei soci è illimitato, comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Se, durante la vita della cooperativa il numero di soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie.

Possono essere soci:

- le persone fisiche che siano genitori di bambini in posses-

so dei requisiti per l'iscrizione in asili nido e scuole materne pubbliche.

I genitori dei bambini per cui è richiesto un altro ambito educativo, saranno egualmente considerati facenti parte della cooperativa; in tal caso la Cooperativa si adopererà per seguire il bambino e la sua famiglia offrendo tutti gli aiuti morali e materiali secondo le proprie possibilità.

Sono inoltre Soci i consiglieri di diritto previsti dal Presente Statuto; non perdono la qualifica di soci coloro che hanno assunto la carica di amministratore, per tutta la durata della carica;

– le persone giuridiche che svolgano come attività la gestione di scuole materne.

Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 381/1991, possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima; il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

Non possono divenire soci coloro che esercitino, in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.";

2) di approvare nuovo testo dell'art. 9 dello statuto, concernente procedura di ammissione dei soci, del seguente letterale tenore:

"Art. 9 - Procedura di ammissione

Il contenuto della domanda di ammissione è stabilito con delibera dell'organo amministrativo.

L'organo amministrativo deve provvedere sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica in concreto svolta dalla cooperativa.

In relazione allo scopo mutualistico e all'attività della cooperativa, nonché in relazione agli interessi e ai requisiti dei soci previsti dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori devono pertanto tenere conto:

- delle dichiarazioni contenute nella domanda,
- della documentazione ad essa allegata,
- di ogni altra informazione comunque acquisita,
- della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare rapporti mutualistici idonei a soddisfare l'interesse dell'aspirante socio,
- della compatibilità della ammissione del nuovo socio con l'effettiva e concreta capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei propri soci.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

L'organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.";

3) di approvare nuovo testo dell'art. 24 dello statuto, concernente modalità di convocazione dell'assemblea, del seguente letterale tenore:

"Art. 24 - Convocazione

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché nell'ambito del territorio italiano.

L'assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni successive alla seconda, sempre per il caso in cui nelle precedenti convocazioni non si raggiungesse il *quorum* costitutivo necessario.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.";

4) di approvare nuovo testo dell'art. 30 dello statuto, con-

cernente composizione del Consiglio di amministrazione, del seguente letterale tenore:

"Art. 30 - Consiglio di amministrazione

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione, composto da un minimo di sette ad un massimo di undici membri nominati dall'assemblea come segue:

- numero da quattro ad otto membri eletti direttamente dall'assemblea e a scelta fra i soci;
- numero un membro nella persona della direttrice della scuola dell'infanzia;
- numero un membro in rappresentanza del corpo docente;
- numero un membro in rappresentanza del personale non docente.

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori, o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito dall'assemblea all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili senza alcun limite massimo di mandati consecutivi.";

5) di approvare nuovo testo dell'art. 31 dello statuto, concernente modalità di svolgimento delle adunanze del Consiglio di amministrazione, del seguente letterale tenore:

"Art. 31 - Adunanze del consiglio

Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea che ha nominato il consiglio stesso; il consiglio può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario.

Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale o con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima.

Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che per le deliberazioni per le quali la legge stabilisca una maggioranza diversa.

Salvo che con riferimento alle materie indicate dall'art.

2475, comma 5, C.C. (redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o di scissione, nonché le decisioni di aumento di capitale), e dall'art. 2544, comma 1, C.C. (poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici), ovvero quando lo richieda la maggioranza degli amministratori in carica ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, nei quali casi le decisioni del Consiglio di amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale, le altre decisioni sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso Consiglio nella prima riunione dopo la nomina.

La consultazione scritta avviene su iniziativa del presidente ovvero di uno o più amministratori e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i consiglieri e ai sindaci, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza collegiale e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei consiglieri, in adesione ad una predefinita proposta di decisione. Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun consigliere con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.

La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica.";

6) di dar atto che tutti gli ulteriori articoli dello statuto vigente rimangono invariati.

Null'altro essendovi a deliberare l'assemblea viene tolta alle ore ventuno e minuti trenta, limitatamente alla parte straordinaria.

Il Presidente mi presenta lo statuto aggiornato con le modifiche di cui sopra, che si allega al presente atto sotto la lettera "B".

Gli intervenuti dispensano me Notaio dal dare lettura degli allegati dichiarando di conoscerli.

Le spese del presente atto sono a carico della Cooperativa, precisato che lo stesso è soggetto ad imposta fissa di registro (art. 11 bis tariffa parte I allegata al D.P.R. 131/86)

ed esente da imposta di bollo (art. 27 bis Tabella allegata al DPR 26 ottobre 1972 n. 642).

E richiesto io Notaio ho steso questo atto e l'ho letto agli intervenuti che l'approvano e lo confermano.

Viene sottoscritto alle ore 21 (ventuno) e minuti 35 (trentacinque).

Consta di quattro fogli in gran parte scritti da mio fiduciario con mezzo meccanico e in poca parte da me Notaio a mano su dodici facciate intere e sin qui della tredicesima.

FIRMATO: ANITA VARASCHIN

FIRMATO: STEFANO GIURIANI NOTAIO

